I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 818/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1995

relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa»

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [4],

considerando che il 16 giugno 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/348/CEE [5] che istituisce un programma d'azione «Gioventù per l'Europa», destinato a favorire gli scambi dei giovani nella Comunità e, il 29 luglio 1991, la decisione 91/395/CEE [6] recante adozione del suddetto programma (seconda fase); quest'ultima è stata adottata per il periodo dal 1° gennaio 1992 fino al 31 dicembre 1994;

considerando che la decisione 87/569/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1987, concernente un programma d'azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale (Petra) [7], prevede la promozione dello spirito di iniziativa e della creatività dei giovani;

considerando che nella decisione 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, che istituisce un programma d'azione inteso a promuovere la conoscenza di lingue straniere nella Comunità europea (Lingua) [8], si è in particolare sottolineato che il programma «Gioventù per l'Europa» non potrà raggiungere completamente i propri obiettivi senza misure di accompagnamento miranti a promuovere la formazione in lingue straniere; che, d'altra parte, il programma Lingua prevede un aiuto soltanto per i progetti organizzati negli istituti di insegnamento;

considerando che nella risoluzione del Consiglio e dei ministri, riuniti in seno al Consiglio, del 26 giugno 1991, sulle azioni prioritarie nel settore della gioventù [9] è stato riaffermato il desiderio, in funzione dell'esperienza acquisita nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa», di intensificare la cooperazione nel settore degli scambi e della mobilità dei giovani con i paesi dell'EFTA, i paesi dell'Europa centrale e orientale e nel contesto del dialogo Nord-Sud;

considerando che il Parlamento europeo ha, in varie occasioni, apportato il proprio sostegno attivo allo sviluppo delle azioni e dei programmi attuati a livello comunitario nel settore della gioventù, in specie nella sua relazione del 24 maggio 1991 su «Le politiche comunitarie e il loro impatto sui giovani»;

considerando che nelle conclusioni dei Consigli europei di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, e di Copenaghen, del 20 e 21 giugno 1993, si è sottolineato rispettivamente che le attività miranti allo sviluppo dell'autonomia e della creatività dei giovani devono essere sostenute

---

(1) GU n. C 160 dell'11. 6. 1994, pag. 8.
(2) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 9.
(3) GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 24.
(4) Parere emesso il 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 78), posizione comune del Consiglio dell'11 luglio 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 57) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 47). Progetto comune del Comitato di conciliazione del 31 gennaio 1995.
(5) GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 42.
(6) GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 25.
(7) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 91/387/CEE (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 69).
(8) GU n. L 238 del 16. 8. 1989, pag. 24.
(9) GU n. C 208 del 9. 8. 1991, pag. 1.

e che disposizioni rigorose ed efficaci devono essere prese per combattere il fenomeno dell'esclusione e del razzismo, in specie attraverso l'istruzione dei giovani;

considerando che gli scambi di giovani costituiscono un mezzo appropriato per meglio conoscere e comprendere le diversità delle culture degli Stati membri e che, ciò facendo, essi contribuiscono al rafforzamento della democrazia, della tolleranza e della coesione della Comunità in una prospettiva di solidarietà; che in tale contesto la partecipazione dei giovani alla preparazione, all'attuazione e alla verifica dei progetti può essere messa a profitto onde rafforzare le ralezioni tra i giovani della Comunità e la loro cittadinanza attiva;

considerando che, a tale riguardo, è importante promuovere la partecipazione attiva dei giovani svantaggiati a queste attività, agevolando il loro accesso ad esse; che è necessario sostenere tali azioni in favore dei giovani tramite azioni orientate sugli animatori di attività socio-educative; che, ciò facendo, l'elaborazione di un programma d'azione comunitario, sulla base dell'esperienza già acquisita, comporta un valore aggiunto europeo;

considerando che nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 settembre 1992, sul «Piano d'azione informazione giovani» è stata affermata l'importanza che riveste per la Comunità lo sforzo di informazione dei giovani sul piano europeo;

considerando che occorre rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma e quelle sviluppate nell'ambito della politica sociale, nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e della cooperazione con i paesi terzi;

considerando che — fermo restando l'obiettivo dell'integrazione — è particolarmente importante permettere ai giovani immigrati di poter conoscere la loro cultura d'origine;

considerando che l'azione della Comunità si sviluppa nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 126 del trattato nel settore della gioventù, vale a dire la promozione degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi nonché la collaborazione con i paesi terzi;

considerando che l'attuazione del presente programma deve poggiare su strutture decentralizzate designate dagli Stati membri in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili in materia di gioventù, al fine di garantire che l'azione comunitaria appoggi e completi le attività nazionali nel rispetto del principio di sussidiarietà, come definito dall'articolo 3 B del trattato;

considerando che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) dovrebbero essere ammessi a partecipare al programma «Gioventù per l'Europa», conformemente alle condizioni indicate nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi; che il programma in parola dovrebbe essere accessibile a Cipro e a Malta in base a stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi;

considerando che la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che constitusce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale ai sensi della dichiarazione comune del 6 marzo 1995;

considerando che è intervenuto in data 20 dicembre 1994 un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma «Gioventù per l'Europa» (terza fase)

1. Con la presente decisione è istituito il programma d'azione comunitario «Gioventù per l'Europa» (terza fase) (quale descritto nell'allegato e denominato in prosieguo: «il programma»), in materia di politica di cooperazione nel settore della gioventù, compresi gli scambi di giovani all'interno della Comunità e con paesi terzi.

Il programma è adottato per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

2. Rientrano nell'ambito della presente decisione le misure adottate dagli Stati membri in favore dei giovani nel contesto sociopedagogico specifico della cooperazione nel settore della gioventù, volte alla realizzazione di parte o dell'insieme dei seguenti obiettivi;

— consentire ai giovani di prendere coscienza dell'importanza della democrazia nell'organizzazione della società e incoraggiarli così a partecipare attivamente alle sue istituzioni;

— incoraggiare l'indipendenza e la cratività dei giovani nonché il loro spirito di iniziativa, in un ambito comunitario, in particolare a livello sociale, civico, culturale e dell'ambiente;

— consentire ai giovani di esprimere le proprie opinioni quanto all'organizzazione della società e promuovere la loro presa in considerazione da parte delle varie pubbliche autorità interessate;

— rendere i giovani consapevoli dell'importanza di assicurare pari opportunità a uomini e donne e di incoraggiare le donne a svolgere una vita attiva in tutti i settori della società;

— promuovere l'acquisizione della consapevolezza dei pericoli legati all'esclusione, ivi compreso il razzismo e la xenofobia, attraverso misure socioeducative per e tramite i giovani;

— incoraggiare i giovani a informarsi e a prendere coscienza del valore intrinseco della diversità delle culture e a riconoscerla;

— permettere ai giovani di percepire la nozione di Unione europea come parte integrante del loro ambiente storico, sociale, culturale e politico;

— incoraggiare i giovani a partecipare attivamente alla società in particolare attraverso associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro.

3. Il programma non include i progetti realizzati nell'ambito di strutture formali di insegnamento e di formazione professionale.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

Il programma ha una durata di 5 anni. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1995.

La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'insieme del programma è fissata a 126 milioni di ecu per il periodo 1995-1999.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo principale del programma è contribuire, in particolare grazie ad una più intensa cooperazione tra gli Stati membri, al processo educativo dei giovani, mediante lo sviluppo delle attività di scambio nell'ambito della Comunità, altre attività complementari nel settore della gioventù collegate agli obiettivi di detti scambi, nonché mediante scambi con paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso in particolare accordi di collaborazione.

2. In tale contesto, gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a) intensificare gli scambi di giovani dai 15 ai 25 anni residenti in uno o più Stati membri;

b) sostenere iniziative e progetti innovatori di interesse comunitario o di carattere transnazionale, creati da giovani per i giovani, che consentano loro di esercitare un ruolo attivo e riconosciuto nella società e di sviluppare le loro attitudini personali, la loro creatività, il loro senso di solidarietà e la loro autonomia;

c) creare condizioni favorevoli affinché gli incontri raggiungano un livello qualitativo elevato; assicurare la qualità di tutte le attività intraprese nell'ambito del programma;

d) sostenere la formazione di animatori giovanili così da permettere ai giovani di beneficiare di azioni comuni di qualità collegate agli obiettivi generali del programma;

e) intensificare la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione tramite scambi di esperienze, nonché con iniziative comuni su scala comunitaria e sostenere così gli Stati membri nei loro sforzi per migliorare la qualità dei servizi e delle misure in favore dei giovani, anche attraverso lo sviluppo di attività di informazione connesse con gli obiettivi del programma;

f) promuovere gli scambi con i giovani dei paesi terzi con cui la Comunità ha concluso in particolare accordi di cooperazione.

Articolo 4

Azione positiva in favore dei giovani svantaggiati

1. Sarà dedicata una particolare attenzione all'accesso dei giovani svantaggiati alle attività del programma e al miglioramento della qualità dei progetti ad essi destinati.

Ai fini della presente decisione per «giovani svantaggiati» si intendono i giovani che hanno le maggiori difficoltà a partecipare ai programmi d'azione esistenti sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale per ragioni di ordine culturale, sociale, economico, fisico, mentale e geografico.

2. La Commissione e gli Stati membri vigilano a che almeno un terzo degli stanziamenti concessi nell'ambito dell'azione A di cui all'allegato siano utilizzati a profitto dei giovani svantaggiati e che a questo proposito si compiano sforzi nel quadro delle azioni B, C, D ed E definite nell'allegato.

Articolo 5

Cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per quanto riguarda le strutture istituite a livello nazionale per la realizzazione degli obiettivi del

programma, per assicurare la valutazione e la verifica delle azioni dallo stesso previste, nonché per applicare le procedure di concertazione e di selezione.

2. La Commissione sostiene del pari la politica di cooperazione nel settore della gioventù avente come obiettivo lo sviluppo delle attività dei giovani nelle regioni in cui esistono normalmente poche possibilità.

3. Ogni Stato membro si adopera, nella misura del possibile, per adottare gli opportuni provvedimenti affinché i giovani che hanno partecipato a scambi o ad attività transnazionali nell'ambito del programma non perdano i propri diritti, in particolare quelli connessi con la loro protezione sociale.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione attua il programma conformemente alla presente decisione.

2. Nell'eseguire questo compito la Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.

3. Il comitato può esaminare tutti i problemi connessi con l'attuazione del programma. La Commissione può consultare il comitato sugli orientamenti generali e su qualsiasi altro problema che non rientri tra quelli di cui al paragrafo 5.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato dà il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizone sia messa a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

5. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato:

— il piano di lavoro annuale per le azioni A.II, B.II, C, D ed E;

— l'equilibrio generale tra tutte le azioni;

— la ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri;

— le modalità di controllo e di valutazione del programma.

6. Il comitato formula il suo parere sul progetto di misure di cui al punto 5 entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di un periodo di due mesi l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 7

Attuazione

1. La Commissione assicura l'attuazione del programma.

2. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, vengono adottate le decisioni riguardanti l'equilibrio generale tra gli Stati membri che partecipano al programma e i vari tipi di azioni.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie allo scopo di garantire la trasparenza di tutte le fasi di attuazione del programma, tenendo conto della volontà e della necessità di assicurare una sempre maggiore decentralizzazione della gestione del programma pur garantendo un maggiore coordinamento a livello comunitario.

4. I paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) sono ammessi a partecipare al programma conformemente alle condizioni indicate nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi. Il programma è accessibile a Cipro e a Malta in base a stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi.

5. I progetti e le altre attività non decentrate sono presentati alla Commissione insieme al parere dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Rapporto con altre azioni comunitarie e cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti

La Commissione e gli Stati membri controllano la compatibilità e la complementarietà del programma con le altre azioni degli Stati membri e della Comunità relative ai giovani.

Essi favoriscono una cooperazione per questo programma che consenta la complementarietà d'azione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Verifica e valutazione

Dall'attuazione della presente decisione la Commissione prende le disposizioni necessarie per garantire la verifica e la valutazione continua del programma, tenendo conto degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, degli obiettivi specifici definiti nell'allegato e delle disposizioni previste all'articolo 4, nonché delle eventuali indicazioni del comitato istituito con l'articolo 6.

Nel corso del terzo anno del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa sui primi due anni di attuazione che servirà all'eventuale adeguamento e ridefinizione degli orientamenti del programma.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Strasburgo, addì 14 marzo 1995.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
K. HÄNSCH	A. LAMASSOURE

ALLEGATO

Le cinque azioni principali seguenti, ciascuna con il proprio obiettivo specifico, perseguono l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione al fine di garantire una miglior coesione tra le varie attività riguardanti la gioventù:

— azione A: attività intracomunitarie comportanti il coinvolgimento diretto dei giovani,

— azione B: animatori giovanili,

— azione C: cooperazione tra le strutture degli Stati membri,

— azione D: scambi con paesi terzi,

— azione E: informazione dei giovani e studi riguardanti la gioventù.

Quali che siano i progetti che le verrano sottoposti, la Commissione e gli Stati membri veglieranno affinché essi si basino su procedimenti pedagogici atti a favorire presso i giovani la consapevolezza della loro cittadinanza europea.

Nell'ambito dell'attuazione del programma la Commissione e gli Stati membri cercheranno di tener conto delle particolari esigenze dei giovani svantaggiati i quali, a causa della perdurante insicurezza, soprattutto in materia di occupazione o di formazione, vivono in una situazione aggravata dalla combinazione di precarietà ed esclusione; il fine consiste nell'agevolare il loro accesso alle azioni da A ad E.

AZIONE A: ATTIVITÀ INTRACOMUNITARIE COMPORTANTI IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DEI GIOVANI

Partecipazione, iniziativa e solidarietà costituiscono i fondamenti degli obiettivi specifici dell'azione A, la quale si articola attorno a due assi principali:

— azione A.I: scambi e mobilità dei giovani,

— azione A.II: spirito di iniziativa, di creatività e di solidarietà dei giovani.

Azione A.I: Scambio e mobilità dei giovani

1. La Comunità perseguirà lo sviluppo del suo sistema di aiuto finanziario diretto agli scambi bilaterali e agli scambi e incontri multilaterali di durata minima di una settimana, effettuati sulla base di progetti comuni all'interno della Comunità, tra gruppi di giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni, residenti in uno o più Stati membri, diversi dai progetti realizzati nell'ambito delle strutture ufficiali di istruzione o formazione professionale.

2. Particolare attenzione sarà dedicata all'articolazione di questi progetti con altre attività riguardanti la gioventù previste nel quardro del programma.

3. L'aiuto agli scambi a titolo della presente azione non dovrebbe eccedere il 50 % del totale delle spese esposte (viaggi e programma), con riserva del punto 5 in appresso.

4. In consultazione con gli Stati membri, sulla base di fattori quali il numero dei giovani dai 15 ai 25 anni presenti nella popolazione, la lontananza geografica, il riequilibrio del flusso degli scambi tenuto conto della situazione linguistica negli Stati membri, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti del mercato, il calcolo della ripartizione dell'aiuto dovrà tener conto della necessità di garantire un equilibrio tra il flusso degli scambi nonché della parità delle condizioni di accesso dei giovani di ciascuno Stato membro.

5. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione, almeno un terzo degli stanziamenti previsti per la presente azione sarà destinato ai giovani svantaggiati sul piano culturale, sociale, economico, fisico, mentale o geografico. In questo contesto:

   — sono riservati gli stanziamenti necessari al fine di consentire aiuti finanziari agli scambi superiori al 50 % di cui al punto 3, oppure di sostenere, se del caso, altre attività atte ad agevolare la partecipazione dei giovani svantaggiati, comprese le azioni di preparazione e di verifica degli scambi organizzati in loro favore.

Azione A.II: Spirito di iniziativa, di creatività e di solidarietà dei giovani

1. Iniziative giovani

   a) La Comunità sosterrà dei progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad iniziative innovatrici e creative e ad iniziative imperniate sulla solidarietà dei giovani a livello locale, regionale, nazionale o europeo, che abbiano una dimensione comunitaria.

   b) Queste attività possono essere collegate alle attività di scambio e di mobilità sostenute a titolo dell'azione A.I, sia perché ne costituiscono la prima tappa, sia perché ne sono il risultato.

   c) Le iniziative per promuovere la consapevolezza dei pericoli legati all'esclusione devono essere incoraggiate e stimolate in modo specifico.

   d) La Comunità sarà inoltre attenta alle iniziative in cui l'espressione culturale rappresenta il mezzo di comunicazione privilegiato tra i giovani a livello comunitario.

   e) Il sostegno alle iniziative in favore dei giovani potrà estendersi su due anni consecutivi e coprire, da un lato, il sostegno ai progetti di dimensione comunitaria a livello locale, regionale o nazionale e il lancio dell'aspetto transnazionale e, dall'altro, il sostegno all'istituzione effettiva di partnership o di reti di collaborazione, che favoriscano lo svuluppo di una mobilità effettiva o attraverso varie forme di comunicazione fra giovani di gruppi e regioni differenti.

   f) Il sostegno alle iniziative in favore dei giovani sarà improntato alla necessaria flessibilità onde incoraggiare le iniziative che abbiano particolare carattere innovativo.

2. *Tirocini di servizio volontario*

   a) La Commissione sosterrà dei progetti transnazionali volti a consentire ai giovani di effettuare tirocini di servizio volontario in un altro Stato membro. Dette attività sarranno dirette a stimolare il senso della solidarietà dei giovani e a promuovere una forma di creatività sociale presso i giovani della Comunità e a dar loro la possibilità di sperimentare nuove forme di attività intese alla produzione di «benessere» per la Comunità.

   b) Come le iniziative in favore dei giovani sostenute a titolo dell'azione II, queste attività possono avere un legame con le attività di scambio e di mobilità sostentute a titolo dell'azione A.I, poiché ne costituiscono il risultato o l'origine.

   c) La Comunità si adopererà anche per sviluppare, durante una fase prelilminare, le reti di cooperazione tra gli Stati membri e cercherà di stimolare lo sviluppo di strutture d'inquadramento adeguate se ancora non esistono.

      Durante questa fase preliminare, verrà accordata priorità alle visite di studio, ai tirocini pratici in strutture esistenti, ai seminari di contatto e ai progetti pilota in materia che comportano la diretta partecipazione dei giovani.

   d) I progetti pilota dovranno permettere la sperimentazione di varie forme di servizio volontario a livello comunitario, per quanto riguarda il contenuto/profilo delle attività e per quanto riguarda la loro durata (a breve, medio e lungo termine). La valutazione dei progetti dovrà inoltre riguardare le modalità pratiche per il futuro, compreso il finanziamento.

      L'aiuto finanziario che la Comunità attribuirà ai progetti pilota terrà conto innanzi tutto delle spese di viaggio, della guida pedagogica, della preparazione e della valutazione, nonché delle spese di assicurazione malattia, infortuni e responsabilità civile, ove occorra.

   e) Le lettere da a) a d) non riguardano le attività sostituitive del servizio militare obbligatorio.

AZIONE B: GLI ANIMATORI GIOVANILI

1. Oltre alle attività che coinvolgono direttamente i giovani, la Comunità sosterrà ugualmente azioni destinate agli animatori di attività socioeducative direttamente responsabili di attività nel campo giovanile o orientate in questo senso e ai responsabili della loro formazione.

2. Per «animatori di attività socioeducative» o «animatori giovanili» si intendono coloro che prestano la loro opera nel settore della gioventù definito al punto 1 e che lavorano direttamente con i giovani al di fuori dei sistemi formali di istruzione e di formazione, sia in qualità di stipendiati, sia a titolo volontario.

   Vengono prese in considerazione due categorie di attività:

   — azione B.I: sostegno all'azione A,

   — azione B.II: sostegno alla cooperazione europea in materia di formazione degli animatori.

Azione B.I: Sostegno all'azione A

1. Attività (segnatamente visite di studio di breve durata, borse ai partner, seminari di contatto e di gestione degli scambi interculturali e di preparazione linguistica) miranti da un lato a favorire la ricerca di partner e/o il lancio di progetti di scambio o di cooperazione e, dall'altro, a sensibilizzare gli animatori alla realtà comunitaria e alla situazione del lavoro nel settore della gioventù nei vari Stati membri.

2. Formazione degli animatori giovanili al fine de assistere gli scambi e la mobilità dei giovani nonché altre iniziative di giovani a titolo del presente programma e in particolare al fine di promuovere la partecipazione allo stesso dei giovani svantaggiati.

Azione B.II: Sostegno alla cooperazione europea in materia di formazione degli animatori

1. Attività (segnatamente visite di studio, preparazione linguistica, seminari, tirocini pratici) miranti allo scambio di esperienze e di informazioni tra responsabili della formazione di animatori degli Stati membri.

2. Attività (segnatamente sviluppo di moduli comuni di formazione tra Stati membri, materiale destinato alla formazione degli animatori, studi) miranti alla promozione di una dimensione comunitaria nel campo della formazione e del perfezionamento degli animatori giovanili.

AZIONE C: COOPERAZIONE TRA LE STRUTTURE DEGLI STATI MEMBRI

1. Verranno accordati aiuti alle attività (segnatamente visite di studio, seminari, tirocini pratici) miranti alla promozione della cooperazione tra le strutture degli Stati membri sia governative, sia non governative, attive e responsabili nel campo gioventù, nonché allo sviluppo in questo contesto della vita associativa dei giovani.

2. Le attività sostenute sulla base della presente azione riguarderanno i responsabili sia delle associazioni di gioventù sia dei servizi pubblici responsabili delle questioni della gioventù.

3. Si dovrà dedicare particolare attenzione ai responsabili di strutture regionali e locali.

4. Saranno riservati stanziamenti al fine di sostenere progetti pilota miranti al lancio di reti multilaterali tra strutture degli Stati membri.

5. Nell'ambito della presente azione saranno sostenute anche attività ed iniziative di interesse comunitario promosse da organizzazioni giovanili non governative.

AZIONE D: SCAMBI CON PAESI TERZI

1. La Comunità sosterrà attività di scambi di giovani con i paesi terzi.

2. Durante i tre primi anni del programma (fase preliminare), potranno essere concesse sovvenzioni a:

   a) attività di scambi di giovani a cui partecipano almeno due Stati membri, quali quelle sostenute a titolo dell'azione A.I e a scambi pilota;

   b) attività miranti a gettare basi solide e permanenti onde garantire un miglioramento della qualità di detti scambi nonché la loro diversificazione. Tali attività riguarderanno gli animatori giovanili e i responsabili delle strutture giovanili nonché il campo dell'informazione.

3. Durante gli ultimi due anni del programma (fase di consolidamento) si attribuirà priorità ad attività comportanti il coinvolgimento diretto di giovani, le cui forme e modalità dovranno essere adattate alla luce dei risultati della valutazione della fase preliminare e della valutazione generale del programma.

AZIONE E: INFORMAZIONE DEI GIOVANI E STUDI RIGUARDANTI LA GIOVENTÙ

1. In connessione con gli obiettivi del programma, segnatamente gli scambi e la mobilità dei giovani, la Commissione potrà prendere disposizioni miranti a favorire e a promuovere la realizzazione di attività di

collaborazione a livello europeo nel campo dell'informazione dei giovani e degli studi nel settore della gioventù. Essa fornirà un'informazione obiettiva sui diritti e i doveri dei giovani nell'ambito degli obiettivi del programma.

2. Nel campo dell'informazione dei giovani la Comunità, per sostenere gli obiettivi del programma, dovrà svolgere un ruolo importante per sostenere le attività dei sistemi d'informazione dei giovani creati negli Stati membri. Un'attenzione particolare sarà rivolta all'informazione come elemento di una comunicazione e di un dialogo indispensabili tra i giovani e la Comunità.

   La Comunità articolerà la sua azione principalmente attorno a quattro assi principali:

   — Lo sviluppo delle attività delle strutture responsabili per la diffusione dell'informazione destinata ai giovani degli Stati membri, anche mediante azioni di formazione;

   — l'uso delle reti di informazione esistenti per i giovani a livello europeo;

   — l'utilizzazione crescente dei media in vista della conoscenza e della promozione degli obiettivi e dei risultati del programma;

   — la messa in rete, la razionalizzazione e l'utilizzazione di banche di dati, ove necessario.

   Sarà compiuto uno sforzo particolare per far sì che le informazioni pervengano ai gruppi obiettivo, con particolare riferimento ai giovani svantaggiati.

3. Per quanto riguarda gli studi nel settore della gioventù, connessi con gli obiettivi del programma, la Comunità incentrerà i propri sforzi sull'analisi e sulla diffusione di dati, la promozione dello scambio di know-how tra gli Stati membri nonché tra questi ultimi e la Commissione, e la promozione della cooperazione comunitaria in questo settore.